



Foglio informativo su

CASSETTE DI SICUREZZA

aggiornato al 1° agosto 2011

Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione:

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa:

**Via C. Colombo, 1/3
20825 BARLASSINA (MB)**

Indirizzo telematico:

info@bccbarlassina.it

Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:

4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1

Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)

434327

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative

A157431

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:

FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):

euro 152.237.149

Sezione 2: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

2.1 Struttura e funzione economica

Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d. "cassetta di sicurezza"), del quale la banca garantisce l'integrità, collocato in appositi locali blindati dotati di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.).

Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca. Il cliente può tenere informata la banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta. Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere addebitato direttamente sul conto corrente.

2.2 Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi in capo al titolare, vanno tenuti presenti:

- la possibilità per la banca, ove contrattualmente previsto, di variare le condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) in senso sfavorevole al cliente;
- la banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art. 1839 cod. civ.)

Sezione 3: CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

CANONE DI LOCAZIONE CASSETTE DI SICUREZZA

CLASSE	ALTEZZA	LARGHEZZA	CANONE ANNUO
1	cm. 8	cm.30	euro 45,00
2	cm.12	cm.30	euro 55,00
3	cm.16	cm.30	euro 65,00
4	cm.24	cm.30	euro 75,00
5	cm.32	cm.30	euro 90,00
6	cm.48	cm.30	euro 105,00

CANONE LOCAZIONE “DEPOSITI CHIUSI”

CLASSE	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	CANONE ANNUO
A	cm. 30	cm. 110	cm.45	euro 205,00
B	cm. 15	cm. 110	cm.45	euro 175,00
C	cm. 30	cm. 50	cm.45	euro 140,00
D	cm. 15	cm. 50	cm.45	euro 105,00
E	cm. 30	cm. 70	cm.45	euro 175,00
F	cm. 15	cm. 70	cm.45	euro 135,00
ARMADIO				euro 700,00

ONERI ACCESSORI

Spese per l'apertura forzata della cassetta/deposito chiuso	Euro	300,00
Spese per la sostituzione della serratura a seguito dello smarrimento della chiave da parte dell'utente	Euro	300,00
Spese per la sostituzione della tessera smarrita dall'utente	Euro	15,00
Spese per integrazione assicurativa: Somme massime assicurabili: – euro 50.000 per cassette custodite in camera corazzata – euro 50.000 per cassette custodite in armadio corazzato		7 per mille 10 per mille
Spese per comunicazioni periodiche	Euro	2,00

Sezione 4: SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Adeguatezza copertura assicurativa – Il canone di locazione comprende una copertura assicurativa con un massimale di € 2.582,28. Nel caso tale importo risultasse inadeguato, il cliente è tenuto a dichiarare il massimale assicurativo idoneo a coprire, entro i limiti delle somme massime assicurabili operanti, il rischio della banca per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare allo stesso dalla sottrazione, dal danneggiamento o dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta e a versare il corrispondente premio dovuto che sarà calcolato applicando il tasso lordo annuo contrattualmente fissato.

Limiti e Divieti – E' fatto divieto all'utente di immettere nella cassetta cose che possano costituire pericolo di qualsiasi genere o comunque possano arrecare danno, pregiudizio o disturbo. Per misura di sicurezza è in facoltà della Banca verificare, col concorso dell'utente, il contenuto della cassetta. Se l'utente, nonostante l'invito fattogli con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai fini della verifica di cui al precedente comma, non si presenta nel termine stabilito o non si presta alla verifica, ovvero se vi sia urgenza, si procede a sue spese all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un notaio, al quale la Banca fa constatare che, dopo la verifica, l'intero contenuto della cassetta – escluse le cose in contrasto con il divieto di cui al primo comma – è immesso in altra cassetta e che la chiave di spettanza dell'utente viene chiusa in busta sigillata col timbro della Banca e con quello del notaio, e tenuta a disposizione dell'utente.

Rappresentanza – All'atto della sottoscrizione del contratto, l'utente dichiara le proprie generalità e quelle delle persone autorizzate alla apertura della cassetta. Ove queste siano più d'una, l'utente indica se la relativa facoltà va esercitata congiuntamente o separatamente. In mancanza di diversa pattuizione scritta, si ritiene che può essere esercitata separatamente. L'autorizzazione all'apertura della cassetta, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni. In ogni caso le firme di tutte le persone abilitate ad aprire la cassetta sono depositate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non siano trascorsi almeno 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di aprire la cassetta non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Le persone giuridiche, le società commerciali e civili, le ditte commerciali e le associazioni non riconosciute, devono dichiarare quali siano le persone investite della facoltà di aprire la cassetta di sicurezza. In questi casi le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche se la cessazione della facoltà di aprire la cassetta riguardi un legale rappresentante dell'utente.

Cointestazione –La cassetta può essere data in uso anche a più persone: in tal caso il contratto deve essere sottoscritto da tutti i cointestatari, i quali devono dichiarare le proprie generalità e quelle delle persone autorizzate all'apertura della cassetta. L'autorizzazione all'apertura della cassetta conferita successivamente non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni. In ogni caso le firme di tutte le persone abilitate ad aprire la cassetta in proprio o per autorizzazione sono depositate. In mancanza di diversa pattuizione scritta, si ritiene, tanto per ciò che concerne i cointestatari quanto per ciò che concerne gli autorizzati, che la facoltà di aprire la cassetta possa essere esercitata separatamente. Il cointestatario, che apre la cassetta, deve, oltre quanto disposto all'art. 14, firmare sul modulo indicato nell'articolo stesso una dichiarazione attestante che, per quanto è a sua conoscenza, gli altri cointestatari sono tutt'ora in vita. Se la cassetta è aperta da parte di persona autorizzata, la dichiarazione deve essere relativa a tutti i cointestatari. Mentre il conferimento di autorizzazione ad aprire la cassetta e la eventuale modifica delle relative facoltà debbono essere resi da tutti i cointestatari con dichiarazione scritta, la revoca, sempre per iscritto, può essere fatta anche da uno solo di essi. Per ciò che concerne la forma e gli effetti della revoca, delle modifiche e delle rinunce vale quanto stabilito al punto precedente. Qualora da uno dei cointestatari sia fatta opposizione alla continuazione del diritto di apertura separata questo si intende cessato e pertanto l'apertura non può aver luogo se non con l'intervento di tutti i cointestatari. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca, finché questa non ne abbia ricevuto comunicazione mediante lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere. Gli obblighi dei cointestatari verso la Banca sono assunti in via solidale.

Proroga tacita – Il contratto può avere la durata di un semestre o di un anno e decorre dalla data di sottoscrizione. L'utente può disdire il contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 15 giorni, da darsi mediante lettera raccomandata. In mancanza di disdetta, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di tempo uguale al periodo originariamente stabilito e così ad ogni successiva scadenza. La disdetta non ha effetto, e si ha pertanto come non intervenuta, se alla data in cui il contratto dovrebbe scadere l'utente non abbia fatto luogo alla riconsegna della cassetta e della relativa chiave in perfetto stato di funzionamento.

Si conviene che all'inizio di ogni anno la Banca provvederà all'addebito dell'intero canone semestrale o annuale, salvo rimborso del conguaglio a credito dell'utente in caso di recesso.

Recesso –.La Banca può disdire il qualunque momento il contratto negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'utente, rimborsando allo stesso la parte del canone già incassata corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere.

Decadenza – Qualora l'utente riscontri lesione dell'integrità esteriore della cassetta deve, prima di procedere all'apertura, presentare reclamo per iscritto alla Banca, indicando le cose contenute nella cassetta. Si fa quindi luogo all'apertura della cassetta ed alla verifica del suo contenuto con l'intervento di un incaricato della Banca e di un notaio, a meno che l'utente non rinunci preventivamente per iscritto all'intervento di quest'ultimo.

Delle operazioni di apertura e di verifica è redatto verbale con la descrizione dello stato della cassetta, delle cose in essa rinvenute e con l'indicazione di quelle che, secondo l'utente, risultassero mancanti o manomesse.

Se l'utente dichiara per iscritto che ha trovato tutto in regola, si prescinde dalla descrizione delle cose rinvenute nella cassetta. Se l'utente rinuncia all'intervento del notaio, il verbale viene steso in duplice copia e sottoscritto dalle parti: una copia viene trattenuta dalla Banca e l'altra ritirata dall'utente. Qualora la lesione o la manomissione della cassetta sia riscontrata dalla Banca, questa invita l'utente con lettera raccomandata a presentarsi per la verifica, stabilendo un congruo termine. Se l'utente non si presenta o non si presta alla verifica o se vi è urgenza, si fa luogo all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un notaio. L'utente che non osserva le prescrizioni del presente articolo decade da ogni eventuale diritto ed azione verso la Banca

Modifica dell'impianto – La Banca ha facoltà di trasportare in altri locali nello stesso immobile od in altro immobile il servizio delle cassette di sicurezza e, comunque, di modificare o sostituire l'impianto, dandone avviso agli utenti con lettera raccomandata nella quale è fissato il giorno in cui si farà luogo al trasporto ovvero si dovrà procedere all'apertura della cassetta ai fini della modificazione o sostituzione dell'impianto. Se l'utente non si presenta, si farà luogo al trasporto, ovvero all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un notaio nei modi contrattualmente previsti. L'utente, tanto prima che dopo il trasporto, la modificazione o sostituzione dell'impianto, ai quali non può opporsi, può recedere dal contratto con dichiarazione scritta, nel qual caso avrà diritto alla restituzione del canone per il periodo di tempo non usufruito. Se la Banca ritenga che i provvedimenti di cui sopra siano resi necessari da ragioni a suo giudizio urgenti, i provvedimenti stessi potranno essere adottati anche senza preavviso, dandone successiva notizia agli utenti.

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - E' in facoltà della banca modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni di contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B. - Testo Unico Bancario). Le modifiche si intendono approvate ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie – nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario**. Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it, iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Foro competente – Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda delle principali nozioni del servizio

Canone onnicomprensivo di locazione	E' il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza, Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente.
Massimale assicurativo	E' un dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal cliente alla banca al momento dell'accensione del rapporto (o durante il suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire il rischio della banca per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento o dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta.